

TRIBUNALE DI CATANZARO

Settore Procedure Concorsuali

Fallimento n. 4.2011 – Renedil di Tedesco Giuseppe – p.iva 02334940794

G.D.: Dott.ssa Francesca Rinaldi;

Curatore: Avv. Cesare De Luca;

Programma di liquidazione ex art. 104 ter L.F.

Ill.mo Sig. G.D., Dott.ssa Francesca Rinaldi, anche in funzione suppletiva del Comitato dei Creditori, non costituito, il sottoscritto Avv. Cesare De Luca, Curatore del fallimento in epigrafe, giusta nomina comunicata in data 28.2.2025 in sostituzione del dott. Ulisse Mancari,

premesse

- che non risultano essere pervenute, anche solo in via informale, proposte di affitto dell'azienda e/o di singoli rami di essa né proposte di concordato fallimentare;
- che non è stata ravvista la necessità di disporre l'esercizio provvisorio;
- che non risulta essere stato depositato il programma di liquidazione essendo, pertanto, necessario, ai sensi dell'art. 104 ter LF, procedere alla sua redazione poiché tale documento costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo della gestione del patrimonio fallimentare nel rispetto dei termini indicati dalla stessa norma;

Tutto ciò premesso, lo scrivente sottopone, ex art. 104 ter L.F., all'attenzione della S.V. Ill.ma, anche in funzione suppletiva del Comitato dei Creditori, il seguente programma di liquidazione:

1. Attivo fallimentare

L'attivo fallimentare è costituito da due unità immobiliari che sono state acquisite alla massa in seguito al fruttuoso esperimento di un'azione revocatoria promossa dal Curatore sostituito. Lo scrivente ha, quindi, provveduto ad annotare a margine dell'atto revocato la relativa sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha dichiarato l'inefficacia relativa nei confronti della Curatela dell'atto dispositivo così da assicurare la continuità delle trascrizioni e procedere a vendita.

Invero, dall'esame del fascicolo della procedura lo scrivente ha accertato che la curatela ha avviato giudizio di revocatoria ex art. 2901 c.c., con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Spadafora, dell'atto di compravendita per Notar Sebastiano Panzarella, repertorio 7065/4383 del 04/06/2009, iscritto al n. 303.2014 conclusosi con sentenza n. 1625.18 (confermata dalla sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 819.2021) con la quale il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inefficace il ridetto atto di compravendita nei confronti della curatela e con il quale il fallito aveva trasferito alla sig.ra Emanuelita Merante la proprietà degli immobili siti in Santa Maria di Catanzaro, via della Resistenza, censiti al catasto fabbricati di predetto comune al foglio 74, part. 271, subalterni 3 e sub. 4 in relazione ai quali è stata già esperita la relativa consulenza tecnica a firma del Geom. Santo Franco Cardamone in data 10.6.2022.

2. Cessione unitaria dell'azienda, singoli rami o di beni in blocco, concordato fallimentare

Non sono pervenute, anche solo in via informale, proposte di affitto dell'impresa, o di singoli rami di essa o di concordato fallimentare e che non si è presentata l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio.

3. Modalità vendita dei beni immobili

La liquidazione dei beni immobili acquisiti all'attivo fallimentare sarà effettuata facendo ricorso a procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita avverrà secondo le disposizioni previste in materia di esecuzioni immobiliari mediante modalità di vendita senza incanto e nelle forme della vendita telematica "asincrona" di cui all'art. 24 D.M. 26 febbraio 2015, n. 32, ovvero con accettazione di offerte esclusivamente telematiche sul PVP e per il tramite delle piattaforme dei gestori selezionati dal Tribunale affidando, in questo caso, la vendita al gestore Edicom s.p.a., soggetto autorizzato dal Tribunale di Catanzaro.

È fatta salva l'applicazione dell'art. 107 comma 4 LF.

La vendita sarà regolata dal successivo avviso di vendita redatto dal Curatore contenente le stesse condizioni previste per le vendite esecutive immobiliari. La vendita assumerà i caratteri delle vendite forzate con la conseguente applicazione degli artt. 2919 e segg. c.c. (*dal che segue che opererà la garanzia per evizione ma non quella per vizi ex art. 2922 c.c.*).

4. Realizzo dei crediti e azioni recuperatorie

La lettura dei precedenti rapporti riepilogativi redatti dal Curatore sostituito e la documentazione consegnata allo scrivente relativa alla situazione patrimoniale non espone crediti recuperabili o azioni da avviare.

5. Giudizi pendenti

Non risultano pendenti giudizi.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, ex art. 104 ter L.F. u.c.,

chiede

che la S.V. Ill.ma, anche in funzione suppletiva del Comitato dei Creditori, non costituito, voglia autorizzare l'esecuzione degli atti ad esso conformi al su esposto P.d.L., ed in particolare:

- autorizzare la vendita dei beni immobili appresi al fallimento nelle forme e nei termini indicati nel presente programma di liquidazione.

Nell'assicurare che la liquidazione si svolgerà con la massima informazione possibile e che ogni significativa variazione al presente programma sarà oggetto di uno specifico supplemento, si si segnala, ex art. 104 comma 2 lett. f) che lo scrivente stima di concludere la liquidazione dei beni nel termine di mesi 24 dall'approvazione del presente programma.

Catanzaro 11.04.2025

Il Curatore

Avv. Cesare De Luca